

LOTTO 2

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

**Via XX Settembre n. 31
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)**

**Partita IVA n: 00581220308
Codice fiscale n.: 80010530303**

COPERTURA ASSICURATIVA "INFORTUNI"

- ✓ ***AMMINISTRATORI (SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI)***
- ✓ ***CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ENTE OVVERO DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI, SEGRETARIO O PERSONE AUTORIZZATE E/O DI TERZI PER RAGIONI DI SERVIZIO***
- ✓ ***VOLONTARI CHE A VARIO TITOLO svolgono attività in collaborazione con l'Ente***
- ✓ ***VOLONTARI e Collaboratori in genere***
- ✓ ***MINORI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI ED INVERNALI COMPRESI ANIMATORI E COLLABORATORI (sezione attivabile a richiesta)***
- ✓ ***PARTECIPANTI AI CORSI DI GINNASTICA E ALTRI (sezione attivabile a richiesta)***
- ✓ ***MINORI IN AFFIDO (sezione attivabile a richiesta)***
- ✓ ***VOLONTARI SICUREZZA SCUOLE (sezione attivabile a richiesta)***

CIG ZF31EF22CE

DURATA DEL CONTRATTO:

DALLE ORE 24.00 DEL 30.09.2017

ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2019

RATEAZIONE:

SEMESTRALE, SALVO IL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO, DAL 30/09/2017 AL 31/12/2017

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO

ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31 dicembre e 30 giugno

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- BENEFICIARI: ciascun assicurato in caso di invalidità, gli eredi legittimi e/o testamentari in caso di morte, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto;
- DIARIA: la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea;
- FRANCHIGIA: parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MEZZI DI TRASPORTO: veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- SOCIETA': la compagnia assicuratrice.

Si considera:

- INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente contestabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;
- INABILITA' TEMPORANEA: temporanea incapacità fisica dell'Assicurato ad attendere allo svolgimento delle attività;
- INVALIDITA' PERMANENTE: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 - VALIDITA' DELLA COPERTURA- RESCINDIBILITA' ANNUALE - ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (30/09/2017) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le coperture terminano alle ore 24.00 del 30/06/2019.

Salvo il primo premio di perfezionamento (dal 30/09/2017 al 31/12/2017), la rateazione sarà semestrale, al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno.

Alla data del 30/06/2019 non vi sarà tacita proroga.

Sarà facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spediti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

In relazione alla vigente normativa il contratto non avrà proroga tacita.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi. Fermo il resto.

ARTICOLO 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate semestrali di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

ARTICOLO 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza: l'efficacia del recesso non potrà, comunque, avere effetto se non alla prima scadenza rateale/annuale. In ogni caso, il preavviso deve pervenire alla parte che subisce il recesso almeno 90 giorni prima della scadenza annuale suddetta.

ARTICOLO 6 – DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia dell'infortunio che deve contenere: descrizione dell'accaduto, luogo, giorno, ora e cause, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società o al Broker nel termine di 15 giorni dall'infortunio, o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure ospedaliere o di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli eventuale diritto devono consentire alla visita dei medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità civile, l'indennità viene computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Se l'infortunato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

ARTICOLO 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello del Comune.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di divergenze sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sulla durata e pertinenza dell'eventuale inabilità temporanea e delle spese di cura, si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

ARTICOLO 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ARTICOLO 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia in valuta corrente.

ARTICOLO 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni dell'11% (undici per cento) calcolate sul premio lordo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

SEZIONE "A"

INFORTUNI AMMINISTRATORI (SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI)

ARTICOLO 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri nell'espletamento del loro mandato o della funzione dichiarata in polizza; la garanzia è altresì estesa ai viaggi di trasferimento e le missioni effettuate con la guida o l'impiego di normali mezzi di locomozione, compreso il rischio in itinere.

La garanzia comprende, inoltre:

- La partecipazione alle assemblee, riunioni, incontri e quant'altro previste da altri Enti Pubblici o Privati, da associazioni e/o comitati alle quali gli assicurati partecipino in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- Qualsiasi altro incarico saltuariamente conferito, anche informalmente, dalla Amministrazione comunale agli assicurati.

ARTICOLO 17 – SOMME ASSICURATE

Ciascuna persona si intende assicurata per i seguenti capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia fino a 75 anni; oltre, e fino ad 80 anni: franchigia assoluta 10%)
- Euro 10.000,00 per rimborso spese di cura

ARTICOLO 18 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- **Numero assicurati 17 di cui:**

n. 1 Sindaco

n. 16 Consiglieri di cui n. 4 Assessori (uno esterno)

ARTICOLO 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- **Numero e funzioni assicurate.**

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

SEZIONE "B"

INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ENTE OVVERO DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI, SEGRETARIO O PERSONE AUTORIZZATE E/O DI TERZI PER RAGIONI DI SERVIZIO

ARTICOLO 20 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano i dipendenti, il Segretario Comunale e/o Direttore Generale e/o persone autorizzate in occasione di missioni o per adempimento di servizi fuori dall'ufficio utilizzando veicoli di proprietà dell'Ente contraente ovvero di proprietà degli assicurati e/o di terzi, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico, area Enti Locali, della Regione Friuli V.G.

La garanzia comprende altresì gli infortuni che avvengano durante il percorso dall'abitazione degli assicurati alla località oggetto della missione/adempimento del servizio e viceversa, nonché gli infortuni occorsi durante la salita o la discesa dal veicolo e gli infortuni subiti in conseguenza delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale e/o guasto nonché a seguito di manutenzione del veicolo.

ARTICOLO 21 – SOMME ASSICURATE

La copertura si intende prestata per ciascun assicurato per i seguenti capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
- Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)

ARTICOLO 22 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- **N. veicoli di proprietà o in uso all'Ente contraente: 14 (quattordici);**
- **Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per ragioni di servizio: 2.000 (duemila)**

ARTICOLO 23 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- ***N. veicoli di proprietà o in uso all'Ente contraente;***
- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per ragioni di servizio.***

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

ARTICOLO 24 – IDENTIFICAZIONE E VARIAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'ENTE CONTRAENTE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto di proprietà o in uso all'Ente contraente. Per la loro rilevazione o conoscenza la Compagnia potrà fare riferimento agli atti e documenti dell'Ente.

Qualora, nel corso dell'anno, si verificasse l'inclusione o l'esclusione di uno o più mezzi di trasporto di proprietà o in uso al Contraente, le garanzie assicurative saranno automaticamente estese o interrotte a partire dall'ora e data di validità o di cessazione della corrispondente polizza R.C. Auto.

ARTICOLO 25 – VEICOLI DI PROPRIETA' DEGLI ASSICURATI E/O DI TERZI PER RAGIONI DI SERVIZIO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare gli estremi di identificazione dei mezzi di trasporto di proprietà degli assicurati e/o di terzi per ragioni di servizio.

<i>SEZIONE "C"</i>
<i>VOLONTARI</i>

ARTICOLO 26 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, secondo i massimali dedotti in polizza, in cui incorrano *i volontari della squadra comunale di Protezione Civile nonché altri volontari occasionali* durante lo svolgimento di attività che rientrano nel contesto di manifestazioni e/o attività e/o servizi sociali, culturali, sportivi e ricreativi organizzati o patrocinati dall'Ente contraente o ordinate dal Sindaco, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: giornate ecologiche e/o di difesa e pulizia dell'ambiente, lavori di pubblica utilità o manutentivi del patrimonio comunale e delle relative strade, o di pubblico interesse e attività preordinate alla normalizzazione di situazioni ed urgenze locali (peraltro non rientranti in emergenze in ex L.R. Friuli V.G. n. 64/1986), raccolte benefiche, manifestazioni e ritrovi sociali, culturali, educativi, sportivi, assistenziali e quant'altro di simile o inerente, compresi eventuali allestimenti di palchi, stands e simili strutture, trasporto materiali, vigilanza stradale durante cerimonie religiose o altre manifestazioni, assistenza scolastica comprensiva della vigilanza stradale, attività di aggiornamento, formazione, corsi di prevenzione e simili con eventuali attività pratiche, ecc. Saltuariamente gli assicurati possono svolgere attività di pesante manualità, anche con macchine operatrici nonché lavori su impalcature e carrelli elevatori esterni.

La copertura non è operante per le attività previste dalla L.R. Friuli V.G. 31.12.1986 n. 64 per le quali opera specifica assicurazione regionale.

L'assicurazione copre, altresì, i rischi di infortunio in cui incorrano i volontari (ad esempio i c.d. "nonni-vigili") che svolgono servizi di assistenza, di vigilanza e di sorveglianza degli alunni in prossimità dei plessi scolastici ubicati sul territorio comunale, di accompagnamento degli alunni nel tragitto casa-scuola e viceversa (facenti parte, ad esempio,

del c.d. progetto "Pedibus"), di sorveglianza sugli scuolabus durante i trasporti degli alunni, compresa la salita/discesa e l'accompagnamento/affidamento degli alunni ai genitori/persona delegata.

L'assicurazione é estesa agli infortuni occorsi durante i tragitti dalla dimora/domicilio degli assicurati alla sede degli Uffici comunali ovvero presso il luogo previsto per lo svolgimento dell'attività (e viceversa).

Le indicazioni che precedono non hanno valore esaustivo ma semplicemente orientativo, per cui non possono essere opposte come fatto limitativo per l'efficacia della copertura.

ARTICOLO 27 – SOMME ASSICURATE

Ciascun volontario si intende assicurato per i seguenti capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
 - Euro 200.000,00 per invalidità Permanente (senza alcuna franchigia fino a 75 anni; oltre, e fino ad 80 anni, franchigia assoluta: 10%)
 - Euro 5.000,00 per rimborso spese mediche
- Diaria
- Euro 60,00 diaria da ricovero, max 300 giorni, nessuna franchigia;
 - Euro 30,00 diaria per convalescenza, max 60 giorni, durata pari al doppio dei giorni di ricovero;
 - Euro 30,00 diaria per ingessatura, pari all'intero periodo di immobilizzazione, non cumulabile con la diaria da convalescenza
 - Euro 60,00 diaria da inabilità temporanea per lavoratori autonomi, max 60 giorni per evento e 150 giorni per anno, 3 giorni di franchigia

ARTICOLO 28 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- **Numero giornate/pro-capite di effettivo impiego nello svolgimento delle attività e servizi assicurati, come risultante dall'apposito registro: 100 (ento)**

ARTICOLO 29 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- **Numero delle giornate/pro-capite di effettivo impiego nello svolgimento delle attività e servizi assicurati.**

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

SEZIONE "D"

VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE

ARTICOLO 30 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre gli infortuni che possano subire i volontari (esclusi i volontari della Sezione "C" e della Sezione "H"), i collaboratori in genere che prestano attività di supporto ai servizi comunali, come ad es.: accompagnatori di anziani o portatori di handicap nell'ambito dei servizi socio-assistenziali; persone esplicanti il servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia degli alunni che sono presenti nell'ambito scolastico prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine delle stesse, volontari addetti alla vigilanza ed alla regolazione del traffico nei pressi degli ambiti scolastici (nonni vigili), volontari e collaboratori in servizio presso la biblioteca. E' compreso il rischio in itinere.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€.....200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€.....200.000,00
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	€.....5.000,00

ARTICOLO 31 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo anticipato in via provvisoria:

- **Numero volontari assicurati, come risultanti dall'apposito registro: 10 (dieci)**

ARTICOLO 32 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla società i seguenti dati:

- **Numero volontari assicurati.**

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

<u>SEZIONE "E"</u>
<i>MINORI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI ED INVERNALI COMPRESI ANIMATORI E COLLABORATORI</i>
<i>(sezione attivabile a richiesta)</i>

ARTICOLO 33 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano i minori iscritti e frequentanti i centri estivi ed invernali (compresi animatori e collaboratori), anche all'aperto, comprese le uscite con personale autorizzato e/o dipendenti comunali.

ARTICOLO 34 – SOMME ASSICURATE

Ciascun minore/animatore si intende assicurato per i seguenti capitali:

Euro 150.000,00 per morte

Euro 150.000,00 per invalidità Permanente (franchigia 3% assoluta)

Euro 2.500,00 per rimborso spese mediche

Euro 1.000,00 per rimborso spese da infortuni per cure odontoiatriche e per protesi dentarie;
per queste ultime il rimborso massimo è di € 250,00 per dente.

ARTICOLO 35 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi per la formulazione dell'offerta:

premio lordo per ciascun minore frequentante i centri estivi ed invernali compresi animatori e collaboratori.

ARTICOLO 36 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per questa sezione, essendo prevista l'attivazione a richiesta, la copertura decorrerà dalla comunicazione fornita alla Società - dall'Ente stesso o tramite il broker- e verrà poi regolata a fine periodo assicurativo, con le medesime modalità previste per le altre sezioni già attive sulla base del premio/tasso fornito in sede di offerta.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

<u>SEZIONE "F"</u>
PARTECIPANTI A CORSI DI GINNASTICA ED ALTRI
<u>(sezione attivabile a richiesta)</u>

ARTICOLO 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano i partecipanti iscritti e frequentanti i corsi di ginnastica ed altre eventuali attività sportive non agonistiche (ad esempio: corsi di nuoto, judo, autodifesa, pilates, ecc...) organizzati direttamente od indirettamente dal Comune della durata non superiore a 50 lezioni.

ARTICOLO 38 – SOMME ASSICURATE

Ciascun partecipante si intende assicurato per i seguenti capitali:

Euro 50.000,00 per morte

Euro 70.000,00 per invalidità permanente (franchigia 3% assoluta, fino a 75 anni d'età; oltre, e fino ad 85 anni: franchigia assoluta 10%)

Euro 2.500,00 per rimborso spese mediche

Euro 1.000,00 per rimborso spese da infortuni per cure odontoiatriche e per protesi dentarie;
per queste ultime il rimborso massimo è di € 250,00 per dente.

ARTICOLO 39 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi per la formulazione dell'offerta:

premio lordo per ciascun partecipante ai corsi di ginnastica ed altri organizzati direttamente od indirettamente dal Comune od in convenzione con altri Enti Locali.

ARTICOLO 40 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per questa sezione, essendo prevista l'attivazione a richiesta, la copertura decorrerà dalla comunicazione fornita alla Società - dall'Ente stesso o tramite il broker- e verrà poi regolata a fine periodo assicurativo, con le medesime modalità previste per le altre sezioni già attive sulla base del premio/tasso fornito in sede di offerta.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

ARTICOLO 41 - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 85 anni; per quelle che superino tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti.

<u>SEZIONE "G"</u>
MINORI IN AFFIDO
<u>(sezione attivabile a richiesta)</u>

ARTICOLO 42 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, per i casi e secondo i capitali dedotti in polizza, in cui incorrano i MINORI assistiti e affidati a famiglie, comunità o istituti di assistenza ai sensi di legge. L'assicurazione è valida 24 ore su 24.

Le attività di cui sopra possono essere svolte in convenzione con altri Enti Locali.

ARTICOLO 43 – SOMME ASSICURATE

Ciascun soggetto si intende assicurato per i seguenti capitali:

- Euro 100.000,00 per morte
- Euro 150.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia)
- Euro 5.000,00 rimborso spese mediche e danni estetici

ARTICOLO 44 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi per la formulazione dell'offerta:

premio lordo per ciascun minore in affido

ARTICOLO 45 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per questa sezione, essendo prevista l'attivazione a richiesta, la copertura decorrerà dalla comunicazione fornita alla Società - dall'Ente stesso o tramite il broker- e verrà poi regolata a fine periodo assicurativo, con le medesime modalità previste per le altre sezioni già attive sulla base del premio/tasso fornito in sede di offerta.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

SEZIONE "H"

VOLONTARI SICUREZZA SCUOLE

(sezione attivabile a richiesta)

ARTICOLO 46 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i rischi di infortunio, secondo i massimali dedotti in polizza, in cui incorrano *i volontari della sicurezza* (L.R. 9/2009 art. 5) durante lo svolgimento di assistenza e vigilanza stradale durante il periodo scolastico per una media di circa 5 ore settimanali.

L'assicurazione é estesa agli infortuni occorsi durante i tragitti dalla dimora/domicilio degli assicurati al luogo previsto per lo svolgimento dell'attività (e viceversa).

ARTICOLO 47 – SOMME ASSICURATE

Ciascun volontario si intende assicurato per i seguenti capitali:

- Euro 200.000,00 per morte
 - Euro 200.000,00 per Invalidità Permanente (senza alcuna franchigia fino a 75 anni; oltre, e fino ad 80 anni, franchigia assoluta: 10%)
 - Euro 8.000,00 per rimborso spese mediche
- Diaria
- Euro 60,00 diaria da ricovero, max 300 giorni, nessuna franchigia;
 - Euro 30,00 diaria per convalescenza, max 60 giorni, durata pari al doppio dei giorni di ricovero;
 - Euro 30,00 diaria per ingessatura, pari all'intero periodo di immobilizzazione, non cumulabile con la diaria da convalescenza
 - Euro 60,00 diaria da inabilità temporanea per lavoratori autonomi, max 60 giorni per evento e 150 giorni per anno, 3 giorni di franchigia

ARTICOLO 48 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi per la formulazione dell'offerta:

premio lordo per ciascun volontario della sicurezza.

ARTICOLO 49 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per questa sezione, essendo prevista l'attivazione a richiesta, la copertura decorrerà dalla comunicazione fornita alla Società - dall'Ente stesso o tramite il broker- e verrà poi regolata a fine periodo assicurativo, con le medesime modalità previste per le altre sezioni già attive sulla base del premio/tasso fornito in sede di offerta.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

ARTICOLO 1 - GARANZIE

Ai sensi della presente Polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo articolo 15 "Esclusioni e delimitazioni", anche:

- l'annegamento;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni muscolari o tendinee (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;;
- gli infortuni subiti in stato di malore, vertigini o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- gli infortuni derivanti da valanghe, slavine, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni subiti in stato di ubriachezza purché non alla guida di veicoli;
- contatto accidentale con corrosivi;
- ustioni in genere e lesioni prodotte da fiamma e da corpi incandescenti;
- gli infortuni derivanti da scioperi, manifestazioni, tumulti popolari, scioperi, atti di violenza, atti di terrorismo, attentati, aggressioni, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni subiti durante l'uso o la guida di velocipedi o ciclomotori;
- gli infortuni subiti durante l'uso o la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore purché in possesso di regolare abilitazione, se prescritta, salvo lo stato di necessità;
- infortuni subiti durante il trasporto su qualsiasi mezzo a motore terrestre;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli chartered effettuati con velivoli presi a noleggio da Società che esercitano in servizio pubblico linee aeree regolari.
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- punture di insetti (esclusa malaria), morsi di rettili e animali ed infezioni/avvelenamenti conseguenti;
- infezioni comprese quelle tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di Polizza;
- assorbimento, inalazioni, ingestione e/o contatto di sostanze in genere;
- intossicazione ed avvelenamenti in genere;
- fulmine e scariche elettriche in genere;
- folgorazione;
- frane, valanghe o slavine; cadute di rocce, massi, pietre, alberi, o simili;
- lancio di oggetti;
- lesioni da infezioni acute;
- conseguenze di operazioni chirurgiche, cure e trattamenti resi necessari da infortuni;
- conseguenze di grandine, vento ed altri agenti atmosferici;
- gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di altri atti compiuti per solidarietà umana.

ARTICOLO 2 – ERNIE ADDOMINALI

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente Art. 1) si conviene di comprendere in garanzia le ernie addominali, con l'intesa che:

- nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta;

- qualora insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di inabilità temporanea, sempreché sia previsto in Polizza, fino ad un periodo di giorni trenta successivi a quello dell'infortunio.

ARTICOLO 3 – LIMITE DI INDENNIZZO PER EVENTO

Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito del medesimo Sinistro, un indennizzo complessivo superiore a € 7.000.000,00 qualunque sia il numero degli Assicurati sinistrati.

In detta limitazione rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre somme assicurate per lo stesso rischio con altre polizze stipulate con codesta Società dalla stessa Azienda/Ente Contraente o da ciascun Assicurato.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano tale limite, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi conteggiati.

ARTICOLO 4 – ALTRE ASSICURAZIONI

La presente copertura assicurativa si intende prestata in aggiunta e/o indipendentemente da altre assicurazioni che l'Assicurato, il Contraente o chi per esso, abbia stipulato o stipuli con qualsivoglia Compagnia in favore dell'Assicurato stesso.

ARTICOLO 5 – ESONERO DENUNCIA INFERMITA'

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, difetti fisici o menomazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.

ARTICOLO 6 – ESONERO DENUNCIA GENERALITA'

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai registri ufficiali di iscrizione degli stessi e/o ai documenti che la Contraente si impegna ad esibire alla Società od ai suoi incaricati, quando richiesti, per gli accertamenti e le verifiche del caso.

ARTICOLO 7 – PERSONE NON ASSICURABILI - LIMITI DI ETA'

Non sono assicurati i soggetti affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici o psicosi in genere, l'Assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni. Per le persone affette da epilessia l'Assicurazione non vale limitatamente agli infortuni direttamente conseguenti al manifestarsi di un attacco della malattia stessa.

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni (*salva la sezione "E" relativa ai partecipanti ai corsi di ginnastica*); per quelle che superino tale limite di età, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti

ARTICOLO 8 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ.

ARTICOLO 9 – MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito (quindi senza che la Società possa invocare eventuali termini di prescrizione, che al più decorreranno da quel momento).

ARTICOLO 10– CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui al successivo articolo 11 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ARTICOLO 11 – MORTE

Se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente facendo riferimento alle tabelle ex DPR 30/06/1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista salvo diversamente specificato nelle rispettive sezioni.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualcun altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Nei casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE E DANNI ESTETICI E CURE ODONTOIATRICHE

Le spese mediche-sanitarie, anche a prescindere da ricoveri ospedalieri, sostenute dall'Assicurato entro due anni dal verificarsi dell'infortunio e da esso derivate sono rimborsate dalla Compagnia.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per prestazioni mediche specialistiche ed infermieristiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi e, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblica o privato, con o senza intervento chirurgico, per rette di degenza, per onorari dei medici curanti, per diritti di sala operatoria e per materiali d'intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento stesso), comprese le spese di trasporto in ospedale.

Nelle spese rimborsabili sono anche comprese quelle documentate sostenute dall'Assicurato per ridurre od eliminare sfregi o deturpazioni di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili e che siano conseguenza di infortuni rientranti nelle garanzie prestate nonché fino al limite indicato in polizza anche le spese per cure odontoiatriche e protesi dentarie.

ARTICOLO 14- DIARIA GIORNALIERA DA INABILITA' TEMPORANEA

In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito di infortunio, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera indicata per ogni giorno di ricovero (escluso il giorno di dimissione) e con il massimo di 300 giorni per anno assicurativo.

La diaria di convalescenza viene corrisposta per un massimo di giorni pari al doppio di quelli di ricovero e col limite di 60 giorni per anno assicurativo. La diaria di ingessatura non è cumulabile con quella di convalescenza e spetta per l'intero periodo dell'ingessatura stessa.

Ai volontari che svolgono professione autonoma spetta la diaria da inabilità temporanea da infortunio indipendentemente dal fatto che vi sia stato ricovero o meno e per la durata di 60 giorni per evento (con franchigia di 3 gg) e con massimo di 150 giorni per anno assicurativo

ARTICOLO 15 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

La garanzia in relazione all'oggetto dell'assicurazione non è operante quando l'infortunio deriva da:

- Guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei o di aeromobili salvo quanto previsto all'Art.1 delle presenti Condizioni Particolari;
- Guerra ed insurrezioni in genere (le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, ed insurrezione fino al periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, a condizione che l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero);
- stato di ubriachezza alla guida di qualunque veicolo a motore;
- uso non terapeutico di stupefacenti e o allucinogeni e/o psicofarmaci;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;

Nonché quelli causati dalla pratica dei seguenti sports:

- paracadutismo, sports aerei in genere;
- immersioni con autorespiratori.

Sono esclusi comunque l'infarto e infortuni occorsi durante il servizio militare di leva.

RIEPILOGO PREMI PER SEZIONE: (DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

SEZIONE	PARAMETRO PREVENTIVATO	PREMIO PRO-CAPITE LORDO	PREMIO LORDO GIORNATA/PERSONA
A – AMMINISTRATORI	N. PERSONE: 17	€ ____	/
B – CONDUCENTI VEICOLI COMUNALI	N. VEICOLI: 14	€ ____	/
B – DIPENDENTI CON MEZZO PROPRIO	KM: 2.000	€ ____	/
C – VOLONTARI PROT. CIV. ED OCCASIONALI	N. GIORNATE/PERSONA: 100	/	€ ____
D – VOLONTARI E COLABORATORI	N. PERSONE 10	€	/
E - PARTECIPANTI CENTRI ESTIVI	ATTIVABILE A RICHIESTA	€ ____	/
F - PARTECIPANTI CORSI DI GINNASTICA	ATTIVABILE A RICHIESTA	€ ____	/
G - MINORI IN AFFIDO	ATTIVABILE A RICHIESTA	€ ____	/
H - VOLONTARI SICUREZZA SCUOLE	ATTIVABILE A RICHIESTA	€ ____	/

MODALITÀ E CONDIZIONI DI OFFERTA

L'offerta per le richieste coperture e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate, dovrà essere così formulata, in lettere ed in cifre:

premio lordo complessivo per tutto il periodo dalle ore 24.00 del 30.09.2017 alle ore 24.00 del 30.06.2019 ed a valere per **tutte le sezioni** del capitolato "INFORTUNI VARI": Euro _____

Inoltre per **premio semestrale lordo** per ogni singola sezione:

1. INFORTUNI AMMINISTRATORI Euro _____
2. INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ENTE OVVERO DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI, SEGRETARIO O PERSONE AUTORIZZATE E/O DI TERZI PER RAGIONI DI SERVIZIO Euro _____
3. INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ED OCCASIONALI Euro _____
4. INFORTUNI VOLONTARI E COLLABORATORI Euro _____
5. INFORTUNI MINORI FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI ED INVERNALI ATTIVABILE SU RICHIESTA
6. INFORTUNI PARTECIPANTI AI CORSI DI GINNASTICA E ALTRI ATTIVABILE SU RICHIESTA
7. MINORI IN AFFIDO ATTIVABILE A RICHIESTA
8. VOLONTARI SICUREZZA SCUOLE ATTIVABILE A RICHIESTA

Codesta Compagnia vorrà altresì indicare nell'offerta, quanto segue

INFORTUNI AMMINISTRATORI

- **Premio annuo lordo per ciascun assicurato superiore a quanto preventivato: (1 Sindaco e n. 16 Consiglieri di cui 4 Assessori)** Euro _____

INFORTUNI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALL'ENTE OVVERO DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI, SEGRETARIO O PERSONE AUTORIZZATE E/O DI TERZI PER RAGIONI DI SERVIZIO

- **Premio annuo lordo per ciascun Km percorso con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi per ragioni di servizio superiore ai preventivati (2.000)** Euro _____

- **Premio annuo lordo per ciascun veicoli di proprietà e/o in uso all'Ente superiore al preventivo (14)**

Euro _____

INFORTUNI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ED OCCASIONALI

- **Premio annuo lordo per ciascuna giornata/pro-capite di effettivo impiego nello svolgimento delle attività e servizi assicurati, superiore a quanto preventivato (100) Euro** _____

INFORTUNI VOLONTARI E COLLABORATORI

- **Premio annuo lordo per ciascun assicurato (10)** Euro _____

INFORTUNI MINORI PARTECIPANTI CENTRI ESTIVI ED INVERNALI

- **Premio lordo procapite giornata/persona**

Euro _____

INFORTUNI PARTECIPANTI AI CORSI DI GINNASTICA E ALTRI

- **Premio lordo per ciascun partecipante:**

Euro _____

INFORTUNI MINORI IN AFFIDO

- **Premio lordo per ciascun minore in affido**

Euro _____

INFORTUNI VOLONTARI SICUREZZA SCUOLE

- **Premio lordo per ciascun volontario**

Euro _____

SITUAZIONE SINISTRI

SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA INFORTUNI N° 77/101400757 - UNIPOLSAI DAL 30/06/2014 AL 26/04/2017				
nessun sinistro				